

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6812 del 27/12/2023
Oggetto	Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9. Notifica SM1078. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino. Autorizzazione per la notifica al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 15.01.06 destinati all'Impianto HERAMBIENTE S.p.A., Coriano
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7085 del 27/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventisette DICEMBRE 2023 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9. Notifica generale SM1078. Notificatore A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di San Marino. Autorizzazione per la notifica al trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti EER 15.01.06 destinati all’Impianto di Selezione e Recupero HERAMBIENTE S.p.A., Coriano (RN).

Notifica	SM1078
Notificatore	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (San Marino), Via Andrea di Superchio n.16, Borgo Maggiore, San Marino
Produttore/Impianto	A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (San Marino), Strada Quarta Gualdaria n.1, Borgo Maggiore, San Marino
Destinatario/Impianto	HERAMBIENTE S.p.A. - impianto di selezione e recupero di Coriano (RN), Via Raibano n.32
Operazione intermedia	R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11)
Numero di spedizioni	160
Quantità totale	1600 Tonnellate
Allegati al presente atto	Documento di Notifica SM1078; Documento di Movimento SM1078; SM1078 - Trasportatori ed elenco mezzi (Allegato 1); SM1078 - Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della Notifica

I. decisione

1. La Notifica SM1078 per il trasporto di rifiuti non pericolosi

Codice EER	15.01.06 - imballaggi di materiali misti
Codice Basilea	Non elencato
Codice Y	Y46
Tipo di imballaggio	Altro (scarrabile)
Stato fisico	Solidi

destinati all’impianto ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito da HERAMBIENTE S.p.A. - sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, **è approvata ai sensi dell’Art. 9, c. 2 del Reg. (CE) n.1013/2006.**

- La presente decisione è **valida dal 01.01.2024 al 31.12.2024;**
- la presente decisione non è trasferibile;
- la presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall’Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino, Dipartimento Territorio e Ambiente - Ufficio Prevenzione e Vigilanza del Territorio) competente nella procedura di notifica in oggetto;
- le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall’Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
- la notifica e i documenti ad essa allegati sono parte integrante della decisione;
- la presente decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte

del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità;

8. la garanzia finanziaria è calcolata dal notificatore sulla base della normativa sammarinese (Decreto Delegato n.44/2012 - Codice Ambientale e ss.mm.ii.) che prevede, per i rifiuti non pericolosi destinati a recupero, un coefficiente K2 pari a 520,00 €. L'importo complessivo della garanzia, prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006, è proposta pari a € 840.478,16.
In base al suddetto calcolo per l'importo previsto, ai sensi dell'art. 6, c. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006 non si ritiene necessaria una garanzia supplementare;
9. l'accettazione della garanzia finanziaria da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., sono di seguito indicate le condizioni.

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti oggetto della notifica SM1078 siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione.
2. Si prende atto che, in base a quanto riportato nella documentazione allegata alla Notifica SM1078, i rifiuti non pericolosi EER 15.01.06 saranno conferiti all'impianto di Selezione e Recupero di HERAmbiente S.p.A., via Raibano n.32 - Coriano (RN) e sottoposti ad operazione di recupero intermedio R12, e che le frazioni plastiche recuperabili saranno successivamente inviate ai seguenti impianti, ove verranno svolte operazioni autorizzate di recupero non intermedio:
 - Starplastick S.r.l. - codice EER 19.12.04, impianto in Via H.P. Spaak snc - Corcagnano (PR), operazione R3;
 - HERAMBIENTE S.p.A. - codice EER 19.12.12, impianto in Via Raibano 32 - Coriano (RN), operazione R1;
 - Frullo Energia Ambiente S.r.l. (Gruppo HERA) - codice EER 19.12.12, impianto in Via Frullo 5 - Granarolo dell'Emilia (BO), operazione R1.
3. Tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM1078, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potranno essere utilizzati i mezzi dei vettori riportati in Allegato 1 al presente atto.
4. La scrivente Autorità di Destinazione non potrà accettare l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O. Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino).
5. Il trasporto del rifiuto in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del Documento di Notifica SM1078 e nei relativi documenti di movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
7. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto HERAMBIENTE S.p.A. - impianto di selezione e recupero di Coriano (RN), Via Raibano n.32, come indicato in notifica.
8. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM1078, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di Km 34,2 ed è stato previsto un percorso alternativo di Km 31,7 che si potrà utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa tempestiva comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.. Gli itinerari allegati alla notifica, riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
9. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse dalle Autorità interessate, nonché dalle copie di valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

III. Avvertimenti

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

2. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
3. i Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
4. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo Documento di Movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, par.1, lettera b) del Reg. (CE) n.1013/2006;
5. l'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A., ubicato in Via Raibano n.32 - Coriano (RN), che effettua l'operazione non intermedia (R12):
 - deve inviare la conferma scritta del ricevimento del rifiuto entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'art. 16, par.1, lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
 - quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve dalla data di ricevimento dei rifiuti, a norma dell'art. 9, par.7 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero non intermedio dei rifiuti;
 - si fa rilasciare dall'impianto ove sarà svolta l'operazione di recupero non intermedio, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, par. 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero, secondo l'art. 15, lett. e) del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm.;
6. HERAMBIENTE S.p.A. trasmetterà i certificati di cui all'art. 15 lettera e) del Reg. (CE) n.1013/2006 alle Autorità competenti di Spedizione e Destinazione ed al Notificatore, indicando le spedizioni ed i carichi di rifiuti provenienti dall'impianto di cui alla presente procedura di notifica, alle quali detti certificati si riferiscono, ai fini della tracciabilità del rifiuto, non cumulati con altre notifiche e/o altri soggetti conferitori;
7. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento/recupero non siano effettuati come previsto o siano state effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, c.2 del medesimo regolamento. Il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, c.3;
8. la presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
9. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
10. la presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c. 8 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo ai sensi dell'art.6, c. 5 del Reg. (CE) n.1013/2006 dell'Autorità competente di spedizione;
12. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM1078, ed il relativo documento di notifica e di movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti da ARPAE, sono trasmessi al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
13. la presente è inoltre trasmessa all'impianto di destinazione HERAMBIENTE S.p.A., Via Raibano 32 - Coriano, anche per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni. In particolare si fa presente che il personale accreditato per l'impianto è tenuto a caricare dati e informazioni di conferma di ricevimento del rifiuto (entro 3 giorni) e di avvenuto recupero (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art.4 Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm., i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota dell'U.P.A.V. Sezione Ambiente - Repubblica di San Marino, Rep: n. TTR 2023/0791 U, acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2023/206291 del 04.12.2023).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio di ARPAE, non sono emerse obiezioni alle motivazioni espresse dal Notificatore, anche in base a quanto previsto all'art. 12 del Reg. (CE) n.1013/2006 e ss.mm..

L'impianto di selezione e recupero, ubicato in comune di Coriano (RN), Via Raibano n.32, gestito dalla ditta HERAMBIENTE S.p.A., avente sede legale in comune di Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, è in possesso di autorizzazione n. DET-AMB-2017-1365 del 15.03.2017 e ss.mm., prevista anche per la gestione (operazione R12) dei rifiuti in oggetto.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, mediante verifica dell'iscrizione per la ditta HERAMBIENTE S.p.A. nell'elenco (cosiddetta "white list") dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Bologna, istituito ai sensi dell'art.1, commi dal 52 al 57, della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.P.c.M. del 18 aprile 2013.

È fatta salva la possibilità della scrivente Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, sono stati considerati i versamenti effettuati dal Notificatore in data 15.11.2023 ed in data 14.12.2023 per l'importo complessivo previsto.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Ermanno Errani (Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna)
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.